

N. \_\_\_\_/\_\_\_\_ REG.PROV.COLL.  
N. 01903/2021 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia**

**(Sezione Seconda)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 1903 del 2021, proposto da

Daniela Musumeci, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimiliano Fabio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Ministero dell'Istruzione, Usr – Ufficio Scolastico Regionale Sicilia – Direzione Generale, Commissione di Concorso Classe Ai29 Cinese c/o Usr per la Sicilia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***nei confronti***

Floriana Morello non costituito in giudizio;

***per l'annullamento***

- del decreto-provvedimento n. prot. 0017493 del 14.07.2021 del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, avente ad oggetto la pubblicazione gli esiti delle prove scritte, non comprensivi degli esiti della prova

- suppletiva, della classe di concorso A022-Italiano, Storia, Geografia nella scuola secondaria di primo grado, nella parte in cui esclude la ricorrente;
- dell'elenco-graduatoria, allegato all'avviso prot. 0017493 del 14/07/202, nella parte in cui non è inserito il nominativo della ricorrente;
  - del decreto-provvedimento n. prot. 001817 del 20.07.2021 del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia avente ad oggetto la pubblicazione all'esito della prova suppletiva, classe di concorso A022-Italiano, Storia, Geografia nella scuola secondari di primo, nella parte in cui esclude la ricorrente;
  - dell'elenco-graduatoria, allegato all'avviso prot. 0018137 del 20/07/2021, in cui è indicato l'esito della prova suppletiva;
  - della graduatoria finale di merito della Classe di Concorso "A022-Italiano, Storia, Geografia nella scuola secondaria di primo grado" in cui sono inseriti i soggetti che hanno superato la prova scritta per aver ottenuto un punteggio pari o superiore a 56 su 80 nella parte in cui non è inserito il nominativo della ricorrente;
  - del decreto-provvedimento prot. n. 18509 del 21.07.2021 del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, avente ad oggetto l'approvazione delle graduatorie di merito integrata dei vincitori della procedura concorsuale per la classe di concorso "A022-Italiano, Storia, Geografia nella scuola secondaria di primo grado" indetta con D.D. del M.I. n. 510 del 2020 e ss.mm.ii., nella parte in cui non figura il nominativo del ricorrente;
  - dell'elenco degli ammessi-graduatoria finale di merito della Classe di Concorso A022-Italiano, Storia, Geografia nella scuola secondaria di primo grado, allegato alla nota-decreto provvedimento prot. n. 18509 del 21.07.2021 del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, nella parte in cui non figura il nominativo del ricorrente;
  - dell'atto-verbale n.29 della seduta di correzione del 26/05/2021 in cui è stata giudicata negativamente la prova scritta della ricorrente, nella parte in cui determina l'esclusione della stessa dalle fasi successive del concorso;

-del giudizio negativo della prova scritta e, quindi, della griglia di valutazione con cui è stato attribuito il punteggio di 52,5 su 80 all'elaborato redatto dalla ricorrente all'esito della correzione svolta nella seduta di correzione del 26/05/2021;

-di tutti gli atti verbali richiesti e non concessi e/o non conosciuti inerenti alla procedura in esame per quanto lesivi degli interessi del ricorrente;

-di tutti gli atti inerenti, precedenti e successivi, ivi compresi gli scorrimenti di graduatoria e quanto altro.

Per la condanna in forma specifica della resistente a far rivalutare la prova scritta della ricorrente tramite una Commissione esaminatrice in diversa composizione o con le altre e più idonee modalità.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle amministrazioni statali intimate;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2021 il dott. Calogero Commandatore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuti sussistenti i presupposti contemplati dal codice del processo amministrativo, come da giurisprudenza della Sezione, per potersi procedere con la notificazione del summenzionato ricorso mediante pubblici proclami, con pubblicazione dell'avviso sul *sito web* dell'Amministrazione, con le modalità le seguenti modalità (già esplicitate nell'ordinanza del T.A.R. Lazio, Roma, ord. n. 836/2019):

a).- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del MIUR nonché, ove esistenti, degli Uffici Scolastici Regionali interessati dal quale risulti:

1. - l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;

2. - il nome dei ricorrenti e l'indicazione dell'amministrazione intimata;

3. - gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;

4. - l'indicazione dei controinteressati, genericamente indicati come i soggetti

ricoprenti le posizioni utili in ciascuna delle graduatorie regionali impugnate;

5. - l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

6. - l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

7. - il testo integrale del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti;

b) - In ordine alle prescritte modalità, il M.I.U.R. e gli USR hanno l'obbligo di pubblicare sui propri siti istituzionali - previa consegna, da parte ricorrente, di copia dei ricorsi introduttivi e dei motivi aggiunti, della presente ordinanza - il testo integrale del ricorso e dei motivi aggiunti e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

b. - che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che il M.I.U.R. e, ove dotati di autonomi siti, gli USR resistenti:

c. - non dovranno rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, i motivi aggiunti, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto 2);

d. - dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, dei motivi aggiunti, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e. - dovranno, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

Considerato che si dispone, infine, che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 20 (venti) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci) dal primo adempimento;

Ritenuto necessario che l'amministrazione resistente, ai sensi dell'art. 46, comma 2, c.p.a., depositi in giudizio – entro venti giorni dalla comunicazione della presente ordinanza – l'estratto del registro operativo della piattaforma CINECA relativo alla sola seduta di correzione del 26/05/2021;

Ritenuto di dovere rinviare per il prosieguo alla camera di consiglio del 14 gennaio 2022, ore di rito.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda):

- dispone l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami nei sensi e termini di cui in parte motiva;
- dispone gli incombenti istruttori indicati in parte motiva;
- rinvia per il prosieguo alla pubblica udienza del giorno 14 gennaio 2022, ore di rito.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Nicola Maisano, Presidente

Francesco Mulieri, Primo Referendario

Calogero Commandatore, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Calogero Commandatore**

**IL PRESIDENTE**  
**Nicola Maisano**

**IL SEGRETARIO**

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.